

# Revisori, formazione al restyling

PAGINA A CURA DI ERMANDO BOZZA

Obbligo generalizzato per tutti i revisori iscritti nel registro. Procedure di accreditamento per enti pubblici e privati di formazione. Divieto di cumulo di crediti formativi a fronte di uno stesso corso ripetuto nel triennio. Canali agevolati per **ordini professionali** e società di revisione. Disciplina transitoria per i corsi già tenuti nel 2017 o in corso di svolgimento alla data di pubblicazione della circolare. Sono alcuni dei temi chiariti dal Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, con la circolare n. 26 del 6/7/2017, che avevano destato non poche preoccupazioni negli addetti ai lavori. L'obbligo formativo. L'art. 5 del dlgs 39/10 prevede che gli iscritti nel Registro dei revisori sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua. Tale obbligo ha valenza generale e non prevede eccezioni: anche se un professionista è esonerato dagli obblighi formativi previsti dalla regolamentazione del suo albo (per esempio per il superamento di una determinata età o in quanto iscritto in elenchi speciali) è comunque tenuto agli obblighi formativi specifici in materia di revisione. L'obbligo formativo viene assolto conseguendo, su base triennale, almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 per ciascun esercizio. Il primo triennio formativo a cui si applicano le nuove norme è quello che parte dal 1° gennaio 2017 e che si chiude il 31/12/2019. Per i revisori legali iscritti nel registro nel corso dell'anno, l'obbligo decorre a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella G.U. La circolare 26/2017 fa coincidere il credito formativo con un'ora di partecipazione a corsi aventi i requisiti di accreditamento. A differenza di quanto previsto per i corsi di formazione dei revisori degli enti locali non è necessario svolgere prove conclusive o esercitazioni individuali o collettive all'interno della proposta formativa. Dei 20 crediti formativi, almeno 10 devono riguardare le cosiddette «materie caratterizzanti la revisione legale», ossia quelle aventi ad oggetto la gestione del rischio e il controllo interno; i principi di revisione

**PROFESSIONISTI**  
Lunedì 17 luglio 2017 13

Le indicazioni del Mef nella circolare n. 26/2017, sugli obblighi per gli iscritti nel Registro

## Revisori, formazione al restyling

### No al cumulo dei crediti per corsi ripetuti nel triennio

**Le materie oggetto di formazione**

**MATERIE CARATTERIZZANTI (almeno 10 crediti/anno)**

1. Gestione del rischio e controllo interno
2. Principi di revisione nazionali ed internazionali
3. Disciplina della revisione legale
4. Deontologia professionale ed indipendenza
5. Tecnica professionale della revisione

**MATERIE DI CURA ALLE LETT. da a) a e) ex art. 4, co. 2, D.lgs 39/2010**

1. Contabilità generale
2. Contabilità analitica e di gestione
3. Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato
4. Analisi finanziaria

**MATERIE DI CURA ALLE LETT. da m) a o) ex art. 4, co. 2, D.lgs 39/2010**

1. Diritto civile e commerciale
2. Diritto societario
3. Diritto fallimentare
4. Diritto tributario
5. Diritto del lavoro e della previdenza sociale
6. Informatica e sistemi operativi
7. Economia politica, aziendale e finanziaria
8. Principi fondamentali di gestione finanziaria
9. Matematica e statistica

**FRISCO PLAIN** | **Giurisprudenza tributaria** | **Imposte dirette**

nazionali e internazionali; la disciplina della revisione legale; la deontologia professionale e l' indipendenza; la tecnica professionale della revisione. A tal proposito il Mef, con l' ausilio di un Comitato didattico per la formazione dei revisori, ha adottato il 7/3/2017 un apposito programma annuale scaricabile dal sito: <http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/Revisione-legale>, dove sono dettagliate in modo analitico le materie che possono essere qualificate come «caratterizzanti». È importante sottolineare come, tra queste, vi siano anche quelle attinenti il collegio sindacale. Gli altri 10 crediti formativi possono, invece, avere ad oggetto materie quali la contabilità, i principi contabili nazionali ed internazionali, il bilancio, l' analisi finanziaria, il diritto tributario, societario, fallimentare. Una previsione molto peculiare della circolare, che potrebbe ingenerare dubbi interpretativi e applicativi, è quella che vede preclusa la maturazione di crediti formativi laddove, nell' arco del triennio formativo, il revisore partecipi a un identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti lo stesso argomento. In questi casi i crediti vengono maturati soltanto una volta. A tal riguardo sarebbe opportuno chiarire come trattare casi di dubbia applicazione pratica quali quelli che si profilano allorché un revisore frequenti, nell' arco del triennio, corsi aventi ad oggetto il medesimo argomento ma con diverso taglio di approfondimento e/o di aggiornamento. Si pensi, per esempio, al caso nel quale un revisore abbia partecipato nel 2017 a un corso di formazione sul tema della relazione di revisione e che nel corso del 2018 partecipi ad un corso avente ad oggetto lo stesso argomento. A prima vista a fronte di identici argomenti non sarebbe possibile maturare i crediti formativi più di una volta ma, a ben vedere, le rilevanti novità caratterizzanti la relazione di revisione 2017, rispetto a quella dell' esercizio precedente fanno sì che a parità di argomento, nella sostanza, trattasi di corsi assolutamente non sovrapponibili. Analoghe considerazioni possono essere fatte anche con riguardo a corsi aventi ad oggetto analoghi argomenti ma organizzati da enti e società diversi con diversi relatori. Anche in questi casi ci si troverebbe di fronte ad eventi formativi non del tutto sovrapponibili ma che hanno un «quid novi». I controlli di qualità e le sanzioni. La ratio della norma è quella di assicurare l' adeguatezza della preparazione professionale di tutti coloro i quali svolgono o possono svolgere la revisione legale dei bilanci d' esercizio e consolidati e, per tale via, accrescere la qualità della revisione contabile. Non bisogna dimenticare che i revisori, che abbiano almeno un incarico di revisione legale dei bilanci, sono sottoposti al controllo di qualità obbligatorio espressamente previsto dall' art. 20 del dlgs 39/2010. Controllo che per gli incarichi in Eip (enti di interesse pubblico) avviene ad opera di Consob su base almeno triennale, mentre, negli altri casi, ad opera del Nef, con cadenza almeno sessennale. Il mancato conseguimento degli obblighi formativi è sanzionabile, ai sensi dell' art. 24 del dlgs 39/2010, con avvertimento, censura, sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di 50 euro a un massimo di 250 euro, e nei casi più gravi e reiterati anche con la sospensione, revoca, divieto di accettazione di nuovi incarichi e cancellazione. Chi può offrire i corsi? I corsi di formazione possono essere erogati dal Mef, tramite programmi a distanza, oppure da società o enti pubblici e privati, dotati di struttura territoriale adeguata, accreditati dal Mef attraverso specifiche convenzioni. Una

corsia privilegiata è offerta ai revisori iscritti presso albi professionali e a quelli facenti parte di società di revisione. In questi casi è riconosciuta l'equivalenza dei corsi di formazione svolti all'interno degli albi professionali o all'interno della società di revisione di appartenenza a condizione che il programma di aggiornamento adottato sia conforme a quello ministeriale. Non è richiesta alcuna comunicazione preventiva ai fini dell'accreditamento ma gli albi e le società di revisione dovranno aggiornare il Mef circa i nominativi dei revisori che hanno partecipato ai corsi di formazione e i crediti maturati dagli stessi operando una «scrupolosa» verifica di corrispondenza dei requisiti dei corsi accreditati ai requisiti richiesti. Nella circolare viene precisato che qualora gli **ordini professionali** o le società di revisione volessero rivolgere la propria offerta formativa anche a soggetti non iscritti all'albo o non facenti parte della società di revisione non è possibile fruire del principio di equivalenza e delle procedure agevolative descritte. Per conferire i crediti validi ai fini della revisione gli ordini e le società di formazione dovrebbero osservare le più stringenti disposizioni previste per le società e gli enti pubblici e privati che, al ricorrere di specifici requisiti, possono ottenere l'accreditamento, previa convenzione con il Mef. I corsi già svolti nel 2017. Il Mef, nella circolare n. 26, disciplina anche i corsi già svolti o in corso di svolgimento alla data di pubblicazione della circolare. I partecipanti potranno ottenere ugualmente il riconoscimento dei crediti formativi maturati ma sarà il Mef che verificherà il possesso dei requisiti e la corrispondenza dell'offerta formativa al programma annuale di cui alla determina del direttore della Rgs del 7/3/2017. Riconoscimento non operante, invece, per gli enti privi dei requisiti per essere accreditati dal Mef.